



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 29/05/2023

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA -
MODIFICHE**

In data odierna, 29 maggio 2023, alle ore 21:27, a norma dell'art. 16 comma 6bis dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio comunale, ha inizio la seduta del Consiglio comunale in modalità a distanza, convocata per le ore 21:00, in sessione straordinaria

Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione del presente punto i signori appresso indicati:

BAGNI ANGELA	Presente
MONTEMURRO NICOLA	Presente
TOZZI FRANCESCA	Presente
CAPACCIOLI MARCO	Presente
ZINGONI DUCCIO	Presente
MUGNAINI SANDRA	Presente
CAFAGGI GIACOMO	Presente
CAMBI CRISTIANA	Presente
PUCCI LUCIANO	Presente

BANDINI EMMA	Presente
MILANESI PIETRO	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente
BRANDI ILARIA	Presente
GIUSTI LUCIANO	Presente
PORRARI CARLA	Presente
SANTONI CRISTIANO	Presente
PICCINI PAOLA	Assente

Presenti: N.16

Assenti: N.1

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale Nicola Montemurro che assume la presidenza, verifica la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori e consiglieri: Tozzi, Capaccioli e Brandi.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Pasquale Monea incaricato della redazione del presente verbale.

Si dà atto che al momento dell'appello sono presenti gli assessori: Cappellini, Caporaso, Di Giovanni e Lari.

Si dà atto che successivamente all'appello, alle ore 21:45 si è collegata la consigliera Paola Piccini che pertanto risulta essere presente alla discussione e votazione del presente punto.

Alle ore 22:40 si è collegato l'Assessore Gorini.

Il Proponente: LARI MASSIMO

Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate

Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA

Il Redattore: PALLINI ILARIA

Unità Proponente: Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:

- a l'art 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013 stabilisce che: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI .Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- b la Tariffa puntuale risulta uno strumento utile sia per la riduzione della produzione di rifiuti sia per il sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte; differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;
- c la tariffa puntuale con natura di corrispettivo deve, per legge, essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del Comune;
- d Alia Servizi Ambientali s.p.a. è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;
- e con Deliberazione n. 7/2022 e successiva deliberazione n.1/23 l'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro ha validato il PEF 2022-2025 e l'annualità 2023 rispettivamente, a seguito dell'introduzione della Tariffa Corrispettiva a far data 01/01/2023;

Considerato che:

- f con deliberazione n.104 del 26/07/2022 la Giunta Comunale ha manifestato l'interesse all'adozione della tariffa corrispettiva a far data dal prossimo 1 gennaio 2023, stanti tutti i prerequisiti individuati dal Gestore per la fattibilità del passaggio sul territorio alla tariffa corrispettiva;

- g con determina del Direttore generale di ATO n. 119 del 12/10/2022 si inviava ai Comuni lo Schema di Regolamento della nuova tariffa corrispettiva, così da approvarsi da parte del Consiglio Comunale;
- h con atto n. 76 del 14/11/2022 il Consiglio Comunale ha deliberato l'introduzione su tutto il territorio comunale, a decorrere dal 1 gennaio 2023, del sistema di misurazione puntuale e di tariffazione puntuale corrispettiva dei rifiuti e contestualmente ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva, così come inviato in schema da ATO;
- i con nota Pec nostro Prot. 23877 del 28/11/2022 successiva alla data di approvazione del Regolamento da parte del Comune, ATO aveva provveduto ad inoltrare la nuova bozza di Regolamento a modifica delle precedenti, con la quale introduce:
- la possibilità di riduzione della tariffa del 90% relativamente agli immobili di proprietà comunale afferenti all'uso pubblico;
 - la definizione di RUI e RD nell'ambito dell'art 16 comma 2;
- j si rende, pertanto, necessario provvedere a modificare il testo del regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, mediante:
- la sostituzione del comma 13 dell'Art. 29, così come riportato sotto nel testo a raffronto:

TESTO A RAFFRONTO

ART 29 Comma 13 Regolamento vigente	ART 29 Comma 13 modificato
<p>E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di</p>	<p>Le utenze intestate all'amministrazione comunale, afferenti all'uso pubblico, sono soggette a riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per una percentuale del 90%.</p>

<p>donazione, ai sensi della Legge n. 166 del 19 agosto 2016. 2.</p> <p>Le utenze non domestiche possono presentare all'amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione prevista, necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute nell'anno precedente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell'applicazione della presente riduzione.</p>	
---	--

- l'introduzione della definizione di RUI e RD all' art 16 comma 2, così come riportato sotto nel testo a raffronto:

TESTO A RAFFRONTO

<p>ART 16 Comma 2 Regolamento vigente</p>	<p>ART 16 Comma 2 modificato</p>
---	----------------------------------

<p>Per ciascuno dei due profili tariffari <i>Produzione minima</i> e <i>Massima differenziata</i> in ogni periodo di bollettazione la tariffa è determinata in base al comportamento dell'utenza secondo le seguenti modalità dove: <i>TF</i> è la parte fissa della tariffa; <i>TV</i> è la parte variabile della tariffa coperta con gli svuotamenti minimi; <i>To</i> è la parte variabile della tariffa dovuta per gli svuotamenti che eccedono i minimi; <i>RID</i> è la riduzione riconosciuta agli utenti per i quali i rifiuti conferiti rispettano i parametri e non può essere mai superiore a <i>TV</i>.</p>	<p>Per ciascuno dei due profili tariffari <i>Produzione minima</i> e <i>Massima differenziata</i> in ogni periodo di bollettazione la tariffa è determinata in base al comportamento dell'utenza secondo le seguenti modalità dove: <i>TF</i> è la parte fissa della tariffa; <i>TV</i> è la parte variabile della tariffa coperta con gli svuotamenti minimi; <i>To</i> è la parte variabile della tariffa dovuta per gli svuotamenti che eccedono i minimi; <i>RID</i> è la riduzione riconosciuta agli utenti per i quali i rifiuti conferiti rispettano i parametri e non può essere mai superiore a <i>TV</i>; <i>Rui</i> è la quantità di rifiuto indifferenziato che non può essere mai inferiore alla quantità associata agli svuotamenti minimi; <i>Rd</i> è la quantità di rifiuti differenziati associata agli svuotamenti effettuati.</p>
---	---

- l'introduzione del punto c all'art 29 comma 7 che recita come segue, riportando in sostanza l'oggetto del comma 13, come sopra modificato:

“In armonia con quanto previsto all’art. 1, c. 652 e 659 della L. n. 147/2013 e dalla L. n. 166/2016, in caso di utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che nel rispetto della legge a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l’alimentazione animale, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di beni donati, in misura di euro 0,1 per kg, fino ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa. L’utente interessato al riconoscimento della riduzione dovrà presentare richiesta al Gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, utilizzando le

modalità predisposte allo scopo ed indicando quantità, tipologie e beneficiari delle donazioni avvenute nell'anno solare antecedente la scadenza. La riduzione sarà riconosciuta nella prima emissione utile”

- l con nota email del 25/05/2023 ATO sottolineava la necessità al Comune di modificare parte del comma 8 dell'Art 29 che riporta: *“Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, l'eventuale anomala produzione di rifiuto soggetto a tariffa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI. Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente. In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata della idonea documentazione a comprova”* ;
- m ATO riteneva di migliorare la dicitura stante il sistema di raccolta esistente del rifiuto RUI sul territorio di Lastra a Signa;
- n si rende pertanto necessario modificare anche il comma 8 dell'Art 29 così come riportato sotto nel testo a raffronto :

TESTO A RAFFRONTO

ART 29 Comma 8 Regolamento vigente	ART 29 Comma 8 modificato
<p>Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, l'eventuale anomala produzione di rifiuto soggetto a tariffa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI. Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente.</p> <p>In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata della idonea</p>	<p>Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, l'eventuale anomala produzione di rifiuto soggetto a tariffa viene stimata dal Gestore e decurtata dalla quantificazione del RUI. Analogamente, per le utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultanti dall'anagrafe.</p> <p>In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata della idonea documentazione a comprova.</p>

documentazione a comprova	
---------------------------	--

- o con medesima nota del 25/05/2023 ATO sottolineava inoltre la necessità al Comune di modificare parte del comma 2 dell'Art 18 che riporta: *“Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo indifferenziato (Rui) attribuito alle utenze non domestiche è determinato in un numero di svuotamenti o conferimenti annui pari a due svuotamenti mese di Rui del contenitore in dotazione”*;
- p ATO riteneva nello specifico di introdurre un riferimento a contenitori assegnati di tipo virtuale, stante sempre il sistema di raccolta esistente per il rifiuto RUI;
- q si rende pertanto necessario modificare il comma 2 dell'art 18 così come riportato sotto nel testo a raffronto:

TESTO A RAFFRONTO

ART 18 Comma 2 Regolamento vigente	ART 18 Comma 2 modificato
Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo indifferenziato (Rui) attribuito alle utenze non domestiche è determinato in un numero di svuotamenti o conferimenti annui pari a due svuotamenti mese di Rui del contenitore in dotazione.	Il quantitativo minimo (anche detto volume minimo) di rifiuto urbano residuo indifferenziato (Rui) attribuito alle utenze non domestiche è determinato in un numero di svuotamenti o conferimenti annui pari a due svuotamenti al mese del contenitore di Rui virtualmente

	assegnato, secondo le indicazioni dell'allegata tabella.
--	--

Visti i pareri di regolarità espressi dai responsabili di settore, ai sensi dell'art. 48 del DLGS.267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti;

Con la seguente votazione, resa in forma palese:

Favorevoli : 14 (PD; Sinistra per Lastra, Giusti, Giovannini e Brandi)

Contrari : 3 (Milanesi, Porrari e Santoni)

Astenuti /

DELIBERA

1 di prendere atto delle modifiche inviate da ATO, in data 28/11/2022, con nota Pec nostro Prot. 23877 e con email in data 25/5/2023 di ATO e approvare, stante le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante del presente atto, le seguenti modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva:

- la sostituzione del comma 13 dell'Art. 29, così come riportato sotto nel testo a raffronto:

TESTO A RAFFRONTO

ART 29 Comma 13 Regolamento vigente	ART 29 Comma 13 modificato
--	----------------------------

<p>E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, ai sensi della Legge n. 166 del 19 agosto 2016. 2.</p> <p>Le utenze non domestiche possono presentare all'amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione prevista, necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute nell'anno precedente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell'applicazione della presente riduzione.</p>	<p>Le utenze intestate all'amministrazione comunale, afferenti all'uso pubblico, sono soggette a riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per una percentuale del 90%.</p>
--	---

- l'introduzione della definizione di RUI e RD all' art 16 comma 2, così come riportato sotto nel testo a raffronto:

TESTO A RAFFRONTO

ART 16 Comma 2 Regolamento vigente	ART 16 Comma 2 modificato
---------------------------------------	---------------------------

<p>Per ciascuno dei due profili tariffari <i>Produzione minima</i> e <i>Massima differenziata</i> in ogni periodo di bollettazione la tariffa è determinata in base al comportamento dell'utenza secondo le seguenti modalità dove: <i>TF</i> è la parte fissa della tariffa; <i>TV</i> è la parte variabile della tariffa coperta con gli svuotamenti minimi; <i>To</i> è la parte variabile della tariffa dovuta per gli svuotamenti che eccedono i minimi; <i>RID</i> è la riduzione riconosciuta agli utenti per i quali i rifiuti conferiti rispettano i parametri e non può essere mai superiore a <i>TV</i>.</p>	<p>Per ciascuno dei due profili tariffari <i>Produzione minima</i> e <i>Massima differenziata</i> in ogni periodo di bollettazione la tariffa è determinata in base al comportamento dell'utenza secondo le seguenti modalità dove: <i>TF</i> è la parte fissa della tariffa; <i>TV</i> è la parte variabile della tariffa coperta con gli svuotamenti minimi; <i>To</i> è la parte variabile della tariffa dovuta per gli svuotamenti che eccedono i minimi; <i>RID</i> è la riduzione riconosciuta agli utenti per i quali i rifiuti conferiti rispettano i parametri e non può essere mai superiore a <i>TV</i>; <i>Rui</i> è la quantità di rifiuto indifferenziato che non può essere mai inferiore alla quantità associata agli svuotamenti minimi; <i>Rd</i> è la quantità di rifiuti differenziati associata agli svuotamenti effettuati.</p>
---	---

- l'introduzione del punto c all'art 29 comma 7 che recita come segue, riportando in sostanza l'oggetto del comma 13, come sopra modificato:

“In armonia con quanto previsto all’art. 1, c. 652 e 659 della L. n. 147/2013 e dalla L. n. 166/2016, in caso di utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che nel rispetto della legge a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l'alimentazione animale, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di beni donati, in misura di euro 0,1 per kg, fino ad un massimo del

20% della parte variabile della tariffa. L'utente interessato al riconoscimento della riduzione dovrà presentare richiesta al Gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, utilizzando le modalità predisposte allo scopo ed indicando quantità, tipologie e beneficiari delle donazioni avvenute nell'anno solare antecedente la scadenza. La riduzione sarà riconosciuta nella prima emissione utile"

- 2 di approvare anche la modifica al comma 8 dell'Art 29 in quanto ATO riteneva di migliorare la dicitura stante il sistema di raccolta esistente del rifiuto RUI sul territorio di Lastra a Signa;

TESTO A RAFFRONTO

ART 29 Comma 8 Regolamento vigente	ART 29 Comma 8 modificato
<p>Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, l'eventuale anomala produzione di rifiuto soggetto a tariffa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI. Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente.</p> <p>In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata della idonea documentazione a comprova</p>	<p>Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, l'eventuale anomala produzione di rifiuto soggetto a tariffa viene stimata dal Gestore e decurtata dalla quantificazione del RUI. Analogamente, per le utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultanti dall'anagrafe.</p> <p>In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata della idonea documentazione a comprova.</p>

- 3 di approvare anche la modifica al comma 2 dell'Art 18 in quanto ATO riteneva nello specifico di introdurre un riferimento a contenitori assegnati di tipo virtuale, stante sempre il sistema di raccolta esistente per il rifiuto RUI; quindi si riporta la nuova stesura:

TESTO A RAFFRONTO

ART 18 Comma 2 Regolamento vigente	ART 18 Comma 2 modificato
Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo indifferenziato (<i>Rui</i>) attribuito alle utenze non domestiche è determinato in un numero di svuotamenti o conferimenti annui pari a due svuotamenti mese di Rui del contenitore in dotazione.	Il quantitativo minimo (anche detto volume minimo) di rifiuto urbano residuo indifferenziato (<i>Rui</i>) attribuito alle utenze non domestiche è determinato in un numero di svuotamenti o conferimenti annui pari a due svuotamenti al mese del contenitore di Rui virtualmente assegnato, secondo le indicazioni dell'allegata tabella.

- 4 di approvare pertanto il Regolamento comunale per la disciplina della tariffa corrispettiva così come sopra modificato e nel testo integrale riportato in Allegato SubA;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del DLGS 267/2000, considerata la necessità di modificare il regolamento per la Tariffa corrispettiva

Informazioni

Efficacia

- a La delibera è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Pubblicazione

- b La delibera viene pubblicata all'Albo online del Comune.
- c La delibera è comunicata all'Ufficio URP.

Ricorso

Contro questa delibera può essere presentato ricorso da chi abbia interesse con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, entro 60 giorni.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MONTEMURRO NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

II SEGRETARIO GENERALE

DOTT. MONEA PASQUALE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi
Proposta N.1350

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA - MODIFICHE

Il responsabile del settore Tributi esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 29/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi
Proposta N.1350

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA - MODIFICHE

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 29/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 del 29/05/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA -
MODIFICHE .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo comune a partire dal 06/06/2023 al 21/06/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 06/06/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)